

Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi

Volume 137
Bellinzona, 22 febbraio

8/2011

Decreto del Consiglio di Stato dell'11 gennaio 2011 che proroga e modifica l'obbligatorietà generale del contratto collettivo di lavoro per i disegnatori occupati negli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile e di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile e geologia) (CCLD)

(dell'11 gennaio 2011)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamati:

il Decreto del Consiglio di Stato del 28 luglio 1998 che conferisce il carattere obbligatorio generale al Contratto collettivo di lavoro per i disegnatori occupati negli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile e di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile e geologia)(CCLD);

il Decreto del Consiglio di Stato del 9 febbraio 2010 che proroga l'obbligatorietà generale del CCLD fino al 30 giugno 2011, compresa la modifica della Convenzione salariale valida dal 1° gennaio 2010;

vista la domanda 29 novembre 2010 delle parti contraenti intesa a prorogare fino al 30 giugno 2012 la validità del Decreto del Consiglio di Stato del 9 febbraio 2010 relativo al conferimento dell'obbligatorietà generale del CCLD del Cantone Ticino e a ottenere il carattere obbligatorio generale alla nuova Convenzione salariale valida dal 1° gennaio 2011;

richiamata la pubblicazione della domanda nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino n. 98/2010 del 10 dicembre 2010 e nel Foglio ufficiale svizzero di commercio n. 247 del 20 dicembre 2010;

ritenuto che entro il termine legale non sono state interposte opposizioni;

considerate adempite le condizioni poste dalla Legge federale per il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro;

richiamate:

- la Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956, segnatamente l'art. 16;
- la Legge di applicazione della legge federale sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 2 dicembre 2008;

su proposta del Dipartimento delle finanze e dell'economia

decreta:

1. La domanda di proroga fino al 30 giugno 2012 del conferimento dell'obbligatorietà generale al Contratto collettivo di lavoro per i disegnatori occupati negli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile e di progettazione e direzione lavori

nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile e geologia) del Cantone Ticino (CCLD) di cui al decreto del 9 febbraio 2010 del Consiglio di Stato, compresa la modifica della Convenzione salariale valida dal 1° gennaio 2011, è accolta.

2. L'obbligatorietà generale è conferita alle disposizioni evidenziate in grassetto nel CCLD e a quelle modificate evidenziate in grassetto nell'allegato.
3. La presente decisione, ottenuta l'approvazione del Dipartimento federale dell'economia pubblica, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed è menzionata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. Essa entra in vigore il mese successivo alla sua pubblicazione se questa avviene nella prima metà del mese corrente o due mesi successivi se la pubblicazione è della seconda metà del mese ed è valida fino al 30 giugno 2012.
4. Comunicazione:
 - alla Divisione dell'Economia;
 - all'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro.

Bellinzona, 11 gennaio 2011

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **L. Pedrazzini**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

Approvata dal Dipartimento federale dell'economia pubblica il 15 febbraio 2011

Allegato

Convenzione salariale (dal 1° gennaio 2011)

Ai disegnatori è riconosciuto un aumento sul salario minimo di fr. 650.– annui (fr. 50.– mensili).

Il disegnatore ha diritto ai seguenti stipendi minimi annuali:

– nel 1° anno di lavoro dopo il tirocinio/pratica	fr. 46'203.–
– nel 2° anno	fr. 48'029.–
– nel 3° anno	fr. 53'461.–
– nel 4° anno	fr. 58'917.–
– nel 5° anno	fr. 64'318.–

Apprendisti disegnatori

Gli apprendisti disegnatori hanno diritto alle seguenti retribuzioni annue:

– nel primo anno di apprendistato*	fr. 6'400.–
– nel secondo anno di apprendistato	fr. 9'228.–
– nel terzo anno di apprendistato	fr. 13'369.–
– nel quarto anno di apprendistato	fr. 17'510.–

** importo da considerare solo in caso di prestazioni effettuate presso lo Studio.*

Tutti i salari sono ragguagliati a punti 104.1 dell'indice del costo della vita.